



**La partecipazione degli Ordini e Collegi alla  
Consulta delle professioni istituita presso le  
Camere di Commercio ai sensi dell'art. 8 del D.M. 4  
agosto 2011, n. 156**

Nota sulla circolare del Ministero dello Sviluppo  
Economico prot. n. 217427 del 16 novembre 2011

(d.39/2013)

**Roma, 14 maggio 2013**

La presente nota è stata redatta da Nicola Colacino.

## **La partecipazione degli Ordini e Collegi alla Consulta delle professioni istituita presso le Camere di Commercio ai sensi dell'art. 8 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156**

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 217427 del 16 novembre 2011 reca alcune indicazioni interpretative concernenti la composizione degli organi direttivi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In particolare, al par. 1.4 della circolare si fa riferimento alla composizione dei Consigli delle camere di commercio, di cui all'art. 10, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23. Secondo tale disposizione, "del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti *e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio*" (corsivo nostro).

L'allargamento della composizione dei Consigli alla partecipazione dei liberi professionisti è una delle novità introdotte dal D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, nella fattispecie allo scopo di consentire una rappresentanza paritaria di tali categorie professionali rispetto a quelle delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, già tradizionalmente presenti all'interno dei Consigli.

L'organo deputato alla designazione dei rappresentanti delle professioni nell'ambito dei consigli è, quindi, la *consulta*, istituita su base provinciale presso le camere di commercio e disciplinata dall'art. 8 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156. Questo prevede, al comma 2, che "fanno parte della consulta di cui al comma 1 i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della camera di commercio".

È evidente che la norma del decreto non stabilisce a quale titolo “i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni individuate dallo statuto” partecipino alla consulta, tranne che per gli ordini professionali che operano nelle circoscrizioni territoriali della camere di commercio, i cui rappresentanti sono, di diritto, i rispettivi presidenti.

Ciò equivale a dire che, per un verso, le anzidette associazioni possono scegliere liberamente le loro modalità di rappresentanza all'interno della consulta, mentre, per altro verso, gli ordini professionali sono tenuti a fare riferimento alle rispettive rappresentanze istituzionali, ossia ai presidenti dei consigli territoriali, quali membri *di diritto* della consulta.

In nessun caso la disposizione in commento – né la corrispondente previsione della legge n. 580/1993 come successivamente modificata – limita a determinati ordini professionali la possibilità di partecipare alla consulta in funzione delle rispettive modalità di articolazione territoriale. In altri termini, dalla lettera della legge non discende alcuna limitazione alla possibilità delle rappresentanze istituzionali degli ordini professionali di partecipare alla consulta.

Pertanto, *tutti* i presidenti degli ordini professionali che fanno riferimento all'ambito territoriale di competenza e di intervento di ogni singola camera di commercio (che, com'è noto, è la provincia) sono membri di diritto della consulta, a prescindere dal modo in cui gli ordini risultano territorialmente suddivisi.

Così, sia gli ingegneri, il cui ordine è articolato su base provinciale, sia i notai, il cui ordine è articolato in distretti (ambiti territoriali diversi dalla provincia), sia i chimici, il cui ordine è articolato su base regionale, sia, infine, gli stessi ordini che non prevedono alcuna articolazione territoriale sono tutti indifferentemente legittimati a partecipare di diritto alla consulta, in conformità alle precitate disposizioni di legge e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tuttavia, è proprio sulla scorta di tali previsioni normative (letteralmente “ai sensi del [loro] combinato disposto”) che la circolare ministeriale incomprensibilmente sostiene che il riferimento ai “presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della

camera di commercio”, quali membri di diritto che partecipano alla consulta, debba intendersi nel senso di restringere tale partecipazione ai soli presidenti degli ordini organizzati su base provinciale.

In buona sostanza, secondo la circolare, le norme in commento vanno interpretate nel senso di limitare ai soli ordini professionali “che siano operanti a livello provinciale e strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente” la partecipazione al predetto organo, “non essendo ipotizzabile che la *ratio* della norma fosse quella di attribuire tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale”.

Ne consegue che, agli ordini professionali che per legge siano strutturati su base regionale, interregionale, ovvero che non prevedano alcuna articolazione su base territoriale, ma che nondimeno presentino “una particolare rilevanza a livello economico provinciale”, non resterebbe che ottenere una rappresentanza all’interno della consulta secondo le modalità e le forme previste per le professioni non ordinistiche.

In base a tale illegittima interpretazione si perverrebbe alla conclusione che agli ordini strutturati *ex lege* su una base diversa da quella provinciale sarebbe preclusa una rappresentanza “di diritto” all’interno delle consulte provinciali.

Sul punto, sembra opportuno sottolineare che l’articolazione territoriale degli ordini professionali è stabilita dalle rispettive leggi istitutive. Ne consegue che sarebbe illogico penalizzare taluni ordini ai fini della partecipazione alla consulta per il solo fatto che le corrispondenti leggi professionali non prevedono una struttura su base provinciale.

È la stessa funzione per la quale l’organo in parola è stato istituito, del resto, che dovrebbe impedire ogni ingiustificata esclusione delle rappresentanze ordinistiche: non può ammettersi, in altri termini, che non sia consentito ai presidenti di alcuni ordini di partecipare all’elezione del rappresentante presso i consigli delle camere di commercio per le ragioni suesposte.

In altre parole, l’interpretazione della circolare condurrebbe al risultato di estromettere dalla consulta delle professioni taluni ordini

professionali solo a motivo della loro struttura territoriale, il che appare certamente contrario allo spirito degli articoli 10, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, e 8 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, disposizioni che non pongono alcuna limitazione di sorta alla partecipazione degli ordini al predetto organo consultivo.

Proprio allo scopo di evitare tale ipotesi discriminatoria, si deve ritenere, al contrario, che nel caso di ordini strutturati su base nazionale, regionale o distrettuale, siano gli stessi Presidenti a poter decidere le modalità più opportune per consentire la partecipazione del proprio ordine alla Consulta delle professioni, eventualmente prevedendo l'invio di delegati provinciali. In tal modo, la *ratio* delle disposizioni in commento risulterebbe certamente preservata.

È evidente, in ultima analisi, l'errore in cui i competenti uffici del Ministero sono incorsi nel sostenere tale orientamento interpretativo. Non si comprende, infatti, come possa giustificarsi una simile discriminazione tra gli ordini professionali ai fini della partecipazione alle consulte provinciali.

Né sembra in alcun modo sostenibile che gli ordini articolati su base diversa da quella provinciale debbano avvalersi delle modalità di rappresentanza previste per le professioni non ordinistiche.

In tal modo, oltre a configurarsi un'aperta violazione del dettato normativo – in particolare dell'art. 10, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, che, come ricordato, stabilisce la composizione ternaria del consiglio del quale fanno parte due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio – si introdurrebbe un profilo di confusione tra categorie professionali del tutto distinte e regolate secondo un quadro normativo completamente diverso.

La disciplina delle professioni ordinistiche, infatti, di cui al D.P.R. n. 137/2012, non presenta alcun punto sostanziale di contatto con quella delle professioni non regolamentate, di cui alla legge n. 4/2013. Non si

comprende, pertanto, per quale ragione ordini tradizionalmente strutturati su base diversa da quella provinciale dovrebbero eleggere i loro rappresentanti in seno alla consulta alla stessa stregua delle associazioni relative alle professioni non regolamentate.

L'interpretazione della circolare sul punto, pertanto, risulta certamente *contra legem*.